


PARTE II

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

COMMISSIONE EUROPEA

BRUXELLES

Decisione comunitaria C(2006) 3061, del 28 giugno 2006. Aiuti di Stato n. 86/2006 (Italia – Abruzzo). Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d'interesse zootecnico.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28-VI-2006
C(2006) 3061

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 86/2006. [Italia- Abruzzo]

Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d'interesse zootecnico.

Signor Ministro,

I. Procedimento

1. Con lettera del 10 gennaio 2006, protocollata il 18 gennaio 2006, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato le misure in oggetto alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
2. Con e-mail del 31 marzo 2006, protocollato il 3 aprile 2006, la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione i complementi d'informazione chiesti alle autorità italiane con fax del 17 marzo 2006 (AGR 7697).
3. Mi prego di informarla che la Commissione ha deciso di non formulare obiezioni riguardo a tale misura ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
4. Per prendere tale decisione, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni:

II. Descrizione

Titolo.

5. Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d'interesse zootecnico.

Base giuridica

6. Legge regionale n. 16 del 3 marzo 2005. La suddetta legge abroga e sostituisce l'articolo 16 della legge regionale n. 53, del 30 maggio 1997, oggetto della decisione

S.E. On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commissione europea – Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio.
Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

della Commissione SG(97) D/4897 del 27 giugno 1997, resa nell'ambito del fascicolo dell'aiuto di Stato N 46/1997¹.

Obiettivo dell'aiuto.

7. Rafforzamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico (suini e pollame esclusi).
8. Ogni tre anni la *Giunta* regionale approverà un Programma Operativo triennale (POT) nel quale saranno indicati gli obiettivi, i settori d'intervento, i beneficiari, i tassi di contributo pubblico, le spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi. Successivamente saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale i bandi per la presentazione dei Progetti d'esecuzione annuale (PEA). La Regione può riservare l'attuazione dei PEA all'Associazione Regionale Allevatori o aprire ad altri organismi che verranno selezionati nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di fornitura di servizi ove applicabile e in ogni caso con procedure di aggiudicazione trasparenti e non discriminatorie.

Stanziamento.

9. Le risorse necessarie a finanziare l'aiuto sono messe a disposizione dal bilancio regionale. Le autorità competenti hanno fissato uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2006. Per gli anni seguenti la dotazione finanziaria destinata al regime sarà fissata dalla legge regionale di bilancio.

Durata.

10. 6 anni.

Beneficiari.

11. Beneficeranno degli aiuti gli allevatori (esclusi gli allevatori di suini e di pollame) che possiedono un allevamento nel territorio della Regione Abruzzo, i cui allevamenti rispettano la disciplina sanitaria e veterinaria in vigore. Gli aiuti saranno concessi attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo o altri enti, nell'ambito dell'attuazione del PEA.

12. Misure, intensità degli aiuti, costi ammissibili

| Misure | Costi ammissibili | Intensità dell'aiuto. |
|-------------------------|---|---|
| Aiuti agli investimenti | acquisto di animali e acquisto di riproduttori di alta qualità (maschi o femmine) iscritti ai libri genealogici o libri equivalenti | 40% |
| Assistenza tecnica | organizzazione di corsi di formazione per allevatori e tecnici | 100% o 100 000 € per beneficiario e per periodo di tre anni |
| | onorari per consulenti zootecnici e veterinari che non rivestono carattere continuativo o periodico e che non sono | |

¹ GU C 362, del 1997.

| | | |
|---|---|------|
| | connessi con le spese di funzionamento correnti dell'azienda ² | |
| | organizzazione di concorsi, esposizioni e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione degli allevatori a tali manifestazioni | |
| | ricerche e studi zootecnici sotto forma di piccoli progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi | |
| | raccolta ed elaborazione dati sulla riproduzione animale | |
| Aiuti destinati a favorire il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame | costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici (di questo aiuto beneficerà l'ARE) | 100% |
| | Investimenti nei centri di riproduzione animale e per l'introduzione nelle aziende di tecniche o metodi innovativi, finalizzate esclusivamente al miglioramento genetico del bestiame | 40% |
| | test per determinare la qualità o il rendimento genetico del bestiame e la qualità genetica dei riproduttori | 70% |

Cumulo

13. Le misure sono cumulabili. Per garantire il rispetto dei tassi o degli importi massimi di aiuti indicati l'ARE o l'altro organismo selezionato dovranno essere dotati di un sistema informatico *ad hoc* che permette di costituire un "fascicolo personale" del beneficiario dell'aiuto.

Impegni dello Stato membro.

14. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti le autorità competenti hanno assicurato che
- ne possono beneficiare esclusivamente le aziende: a) la cui redditività economica è dimostrata da una valutazione delle prospettive; b) che sono dirette da persone che possiedono le qualifiche e competenze adeguate, c) che rispondono alle norme comunitarie minime riguardanti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali³;

² Le consulenze saranno fornite esclusivamente nell'ambito del miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, per il benessere degli animali e per l'adeguamento delle strutture e impianti zootecnici alle norme di sicurezza e di conformità ambientale e sanitaria (articolo 6 della LR 16/2005)

³ I criteri di valutazione utilizzati per la verifica delle suddette condizioni saranno quelli previste dal Piano di Sviluppo rurale della regione Abruzzo come approvato dalla Commissione, e in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

- l'investimento non potrà avere come conseguenza un aumento della capacità di produzione dell'azienda, riguardante prodotti che non sono soggetti a restrizioni in materia di produzione o a una limitazione del finanziamento comunitario a livello dell'azienda;
 - le spese massime ammissibili all'aiuto non supereranno il limite fissato dallo Stato membro, conformemente all'articolo 7 del regolamento sullo Sviluppo rurale, per l'investimento massimo ammissibile all'aiuto.
15. Per quanto riguarda gli aiuti all'assistenza tecnica, questi ultimi saranno accessibili a tutti gli allevatori che hanno un allevamento nella Regione Abruzzo, indipendentemente dalla loro appartenenza all'ARE. Gli allevatori che non aderenti all'ARE potranno essere invitati a contribuire ai costi amministrativi relativi la fornitura del servizio. Nel caso in cui i servizi di assistenza tecnica saranno forniti da soggetti diversi dall'ARE, questi ultimi dovranno soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità prescritti per l'ARE per la concessione degli stessi servizi.

III. Valutazione della misura.

16. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La misura in oggetto corrisponde a tale definizione nel senso che riguarda alcune produzioni (in particolare il settore zootecnico, suini e pollame esclusi) e che può incidere sugli scambi vista la posizione occupata dall'Italia nelle produzioni in questione (ad esempio, nel 2004, l'Italia è stato il terzo produttore di carne bovina dell'Unione, con una produzione di 1 151 000 tonnellate).
17. Tuttavia, nei casi previsti all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono essere considerate, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune.
18. Nella fattispecie, tenuto conto della natura delle misure previste, la sola deroga che può essere invocata è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, che prevede che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
19. Nella fattispecie, l'applicabilità di tale deroga deve essere analizzata alla luce delle disposizioni pertinenti degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: gli "orientamenti")⁴, poiché l'aspetto settoriale degli aiuti previsti e la natura dei beneficiari (gli allevamenti di qualsiasi dimensione) rendono inapplicabile il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli⁵.

Aiuti agli investimenti

⁴ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17

⁵ GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1

20. Per quanto attiene agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (allevamenti), le disposizioni pertinenti da applicare sono quelle del punto 4.1 degli orientamenti.
21. Per quanto riguarda il rispetto di tali disposizioni, la Commissione sottolinea quanto segue:
- il tasso di aiuto di cui al precedente punto 12 corrisponde a quello fissato al punto 4.1.1.2 degli orientamenti, così come le spese ammissibili ivi descritte che corrispondono al punto 4.1.1.7 degli orientamenti (l'acquisto di animali da riproduzione di alta qualità, maschi o femmine iscritti nei libri genealogici o il loro equivalenti),
 - tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente punto 13, primo trattino, gli aiuti saranno concessi alle aziende che soddisferanno i criteri previsti in materia di redditività, ambiente, igiene, benessere degli animali e di sbocchi, il che corrisponde al punto 4.1.1.3;
 - tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente punto 13, secondo trattino, il volume d'investimento per azienda non supererà quello fissato nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, il che corrisponde al punto 4.1.1.8 degli orientamenti.

Aiuti all'assistenza tecnica

22. Per quanto attiene agli aiuti all'assistenza tecnica, le disposizioni pertinenti da applicare sono quelle del punto 14 degli orientamenti.
23. Per quanto riguarda il rispetto di tali disposizioni, la Commissione sottolinea quanto segue:
- il tasso di aiuto di cui al precedente punto 12, così come le attività ammissibili descritte corrispondono a quelle fissate al punto 14.1 degli orientamenti;
 - l'importo totale concesso per tale misura (100 000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni) corrisponde a quanto fissato al punto 14.3 degli orientamenti.
24. La Commissione sottolinea inoltre che, tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente punto 15, i servizi di assistenza tecnica saranno accessibili a tutti gli allevatori che hanno un allevamento nella Regione Abruzzo, indipendentemente dalla loro appartenenza all'ARE e che gli allevatori che non sono membri dell'ARE potranno essere invitati a contribuire alle spese amministrative riguardanti la fornitura del servizio, il che corrisponde al punto 14.2 degli orientamenti.

Aiuti destinati a favorire il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame

25. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a favorire il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame, le disposizioni pertinenti da applicare sono quelle del punto 15 degli orientamenti.
26. Per quanto riguarda il rispetto di tali disposizioni, la Commissione rileva che i tassi d'aiuto indicati al precedente punto 12, così come le attività ammissibili ivi descritte, corrispondono a quanto sancito dal punto 15.1 degli orientamenti e in particolare:

- aiuti fino al 100% per coprire le spese amministrative connesse all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici, il che corrisponde a quanto fissato al punto 15.1, primo trattino degli orientamenti;
- aiuti fino al 40% per l'introduzione nelle aziende di tecniche o pratiche innovatrici di selezione degli animali, destinate esclusivamente al miglioramento genetico del bestiame, il che corrisponde a quanto è stabilito al punto 15.1, secondo trattino degli orientamenti;
- aiuti fino al 70% per i test di determinazione della qualità o della resa genetica del bestiame e della qualità genetica dei riproduttori, il che corrisponde a quanto fissato al punto 15.1, terzo trattino degli orientamenti.

27. La Commissione sottolinea altresì che, tenuto conto delle indicazioni del precedente punto 16, gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti.

28. Tenuto conto di quanto sopra, gli aiuti in questione possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

IV. Decisione.

Pertanto, la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione H – Legislazione agricola
Unità H.2 - Concorrenza
LOI 130 05/128
B-1049 BRUXELLES
Fax : +32 2 2967672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione